

REG.TO AL N° 543 - 7 APR. 1998



REPUBBLICA ITALIANA

N. 582/98 Reg. Sent.
N. 1094/98 Reg. Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA,
SEZIONE STACCATA DI CATANIA, SEZ. I[^], COMPOSTO DAI

SIGNORI MAGISTRATI:

Dr. FILIPPO DELFA PRESIDENTE
Dr. ITALO VITELLIO CONSIGLIERE
Dr. VINCENZO SALAMONE CONSIGLIERE REL. EST.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso N.:1094/98 proposto da *****

, rappresentato e difeso da SCUDERI AVV.
ANDREA e SCUDERI AVV. IGNAZIO con domicilio eletto
in CATANIA VIA V. GIUFFRIDA, 37 presso SCUDERI AVV.
ANDREA,

contro

PROVINCIA REGIONALE DI ***** , in persona del lega-
le rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. Carmelo Finocchiaro ed elettivamente domi-
ciliata in Catania, via Umberto n. 265, presso
l'Avvocatura dell'Ente;

e nei confronti di

***** SRL, in persona del legale rappresentante

p.t. ricorrente incidentale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cicero presso il cui studio in Catania, Largo Aquileia n.9, è elettivamente domiciliata;

per l'annullamento

del verbale del 13 gennaio 1998 con relativi allegati, di aggiudicazione all'impresa controinteressata dei lavori di manutenzione straordinaria della sp. 181 dalla ss.417 alla ss.385''.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Regionale di ***** e della Società controinteressata;

Udito il relatore Vincenzo Salamone;

e uditi, altresì gli avvocati Andrea e Ignazio Scuderi, per la parte ricorrente, e l'avv. Giuseppe Cicero, per la parte controinteressata;

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l'art. 21 della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034;
l'art.19 del D.L. n.67 del 1997;

Ritenuto che è fondato il ricorso incidentale, in quanto in caso di discordanza tra la sommatoria dei ribassi sugli elenchi prezzi e l'importo espresso in

cifre da una parte e quello espresso in lettere dall'altro, allorchè detta discordanza appare essere palesemente caratterizzata da un errore materiale, l'Amministrazione deve privilegiare l'espressione effettiva, quale emerge dalla sommatoria dei ribassi sugli elenchi prezzi (Cons. Stato V, 6.5.1997 n.466)

Ritenuto conseguentemente che l'offerta della ditta ***** presenta un ribasso effettivo del 28,53% e non del 92,69667%, come erroneamente inteso dal segretario di gara;

Considerato che detto ribasso effettivo consentirebbe l'ammissione a gara della ditta ***** senza alcuna utilità per la ditta ricorrente che non potrebbe conseguire comunque l'aggiudicazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso principale si appalesa inammissibile per carenza di interesse.

Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez.1) dichiara inammissibile il ricorso principale descritto in epigrafe


Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita

dall'amministrazione:

Così deciso in Catania nella C.C. del 24 marzo 1998.


L'ESTENSORE



IL SEGRETARIO

Caterina Bonanno

IL PRESIDENTE



Depositata nella Sigreteria

del T.A.R. Sez. di Catania

oggi

1 APR. 1998

IL DIRETTORE della 1ª Sez. Giur.
(*Giuseppe Priolo*)